Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO N. 3/2017

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2017.

Versamenti Iva mensili
Scade il 16 marzo il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

Versamento Iva annuale
Entro il 16 marzo i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.
Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.
I contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo e l'ultima non oltre il 16 novembre.

Tassa annuale vidimazione libri sociali
Scade il 16 marzo, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali.
La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro.
Qualora l'entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017 sia superiore a € 516.456,90, l'imposta è dovuta nella misura di € 516,46.
Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2017.

Versamento contributi Inps
Scade il 16 marzo il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro il 16 marzo i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente.

Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade il 27 marzo, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade il 31 marzo il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Certificazione degli utili e compensi 2016
Scade il 31 marzo il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2016.

Rottamazione cartelle
Scade il 31 marzo il termine per manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell'apposito modello DA1.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
Scade il 31 marzo il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2017.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 8 marzo 2017

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con due distinte risoluzioni pubblicate nel corso del mese di febbraio, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire l'applicazione concreta a due casi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

I chiarimenti della risoluzione n. 19/E/2017

Il primo documento da segnalare è la risoluzione n. 19/E/2017, nel quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in tema di brevetti, possono essere ammessi al credito d'imposta per ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, posto che essi siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale la società intende fruire del credito d'imposta; al contrario non possano essere ammessi i marchi d'impresa e i disegni;
- sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
- in tema di corretta valorizzazione delle singole "privative industriali" comprese in un lotto per il quale viene pagato un prezzo complessivo, non è possibile applicare un'imputazione forfettaria, ma occorre valorizzare il singolo bene immateriale individuando un ragionevole criterio di ripartizione, facendo ad esempio riferimento al loro valore normale;
- l'Agenzia delle entrate esclude che sia possibile includere nel calcolo della media di riferimento delle annualità precedenti, i costi sostenuti dalla società fallita, dalla quale i beni immateriali sono stati acquistati.

I chiarimenti della risoluzione n. 21/E/2017

Il secondo documento da segnalare è la risoluzione n. 21/E/2017.

In tale documento vengono forniti chiarimenti riguardanti uno specifico investimento, ma comunque vi sono alcuni chiarimenti generalizzabili:

- il personale interno tecnico impiegato in attività di R&S va collocato tra i costi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), mentre i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca "extra-muros", alle condizioni previste dalla norma;
- per quanto riguarda il costo dei prototipi realizzati da terzi, ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi dovranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lettera c), comma 6 dell'articolo 3, D.L. 145/2013 e agevolabili al 50%;
- è consentito il cumulo del credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni e l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti;
- nel caso di investimento che copra più annualità, sia nella determinazione dell'ammontare degli investimenti eleggibili nel periodo di imposta in cui il contribuente intende beneficiare dell'agevolazione, sia nel calcolo della media, è necessario considerare tutti i costi riferibili alle quattro categorie di spese agevolabili, a prescindere, nel caso in cui la società effettui più progetti di ricerca e sviluppo, dallo specifico progetto per cui gli stessi sono stati sostenuti.
  Ai fini della valorizzazione di ciascuna categoria di spesa occorre assumere, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo;
- per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente;

- ai fini della documentazione a supporto da conservare, con riferimento agli investimenti relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi, in mancanza dei contratti stipulati con detti soggetti, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.
  Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca e i relativi corrispettivi.

PRIVACY: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della privacy aziendale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L'obbligo formale di aggiornare il D.P.S. entro il 31 marzo di ogni anno è stato abrogato dall'esercizio 2011: tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato l'obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l'analisi dei rischi ai fini privacy e le conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.
Sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articoli 33 e ss. D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy) e, pertanto, le imprese devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Chiunque tratti dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) deve strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.
Resta a carico dei Titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito web; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in outsourcing.
Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il Titolare del trattamento dovrà valutare l'effettiva capacità e affidabilità dei soggetti preposti e dovrà avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi software) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.
È bene, inoltre, evidenziare la necessità di porre in essere un'adeguata gestione della privacy policy del sito web aziendale, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e il luogo di lavoro.

LE NUOVE MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER LA "SABATINI-TER"

La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.
L'agevolazione costituita dalla erogazione del finanziamento e del contributo in conto interessi da parte del Ministero dello sviluppo economico è stata denominata "Sabatini-ter".
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione è già operativa dallo scorso 2 gennaio 2017.

I requisiti soggettivi e oggettivi
I requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla agevolazione Sabatini-ter non sono sostanzialmente cambiati rispetto alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016 (la novità consiste nella possibilità di effettuare investimenti agevolati in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14) dell'articolo 2, Regolamento UE 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5) dell'articolo 3, Regolamento UE 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti al punto 18) dell'articolo 2, Regolamento UE 651/2014.
Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la natura giuridica del soggetto richiedente che, pertanto, può essere una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali purché classificate nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa.
Le spese ammissibili riguardano beni strumentali oggetto di investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare che presentano una autonomia funzionale (presi singolarmente ovvero nel loro insieme).
L'investimento può essere effettuato:
- mediante l'acquisto dei beni materiali e immateriali (il bene deve essere capitalizzato e risultare nell'attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno 3 anni);
- mediante l'acquisizione in leasing dei beni materiali e immateriali (l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, deve essere esercitata anticipatamente al momento della stipula del contratto).

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature;
- relative a terreni, fabbricati o "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per scorte di materie prime e semilavorati;
- per prestazioni di servizi e consulenze;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali;
- relative a utenze;
- per pubblicità e promozione.

Le modalità di presentazione della domanda alle banche e intermediari finanziari

La circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 del Ministero dello sviluppo economico ha commentato le novità introdotte dal 1° gennaio 2017 relative al rifinanziamento della misura per complessivi 560.000.000 euro e alla destinazione di una riserva pari a 112.000.000 euro finalizzata alla concessione di finanziamenti per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Sono stati, inoltre, pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico la nuova modulistica da utilizzare dal 1° marzo 2017 e l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'addendum alla convenzione "*Beni strumentali*" firmata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti il 23 febbraio 2017.

Si riepilogano nella tabella seguente i passaggi utili all'erogazione del finanziamento e alla successiva concessione del contributo in conto interessi.

Domanda di agevolazione	➡	Va inviata via PEC alla banca/intermediario finanziario utilizzando il nuovo modulo disponibile sul sito web del Mise.
Valutazione della banca/intermediario finanziario	➡	La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Mise della disponibilità delle risorse da destinare al contributo, ha facoltà di concedere alla PMI il finanziamento, mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante diversa provvista (può esserci il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l'80% dell'ammontare del finanziamento).
Comunicazione al Mise	➡	La banca/intermediario finanziario che intende concedere il finanziamento alla PMI deve trasmettere la delibera al Mise unitamente alla documentazione inviata dalla PMI in fase di presentazione della domanda.
Concessione del contributo	➡	Il Mise adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla PMI e alla banca/intermediario finanziario. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale, al tasso del 2,75% per la generalità degli investimenti tranne quelli in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti per i quali il tasso è del 3,575%.
Erogazione del finanziamento	➡	La banca/intermediario finanziario stipula il contratto con la PMI ed eroga il finanziamento in un'unica soluzione (nel caso di contratto di mutuo) ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo (nel caso di contratto di locazione finanziaria). La stipula del contratto può avvenire anche prima della ricezione del decreto Mise di concessione del contributo.
Ultimazione dell'investimento	➡	La PMI compila la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione. Dopo avere saldato i fornitori la PMI richiede l'erogazione della prima quota di contributo tramettendola al Mise, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

LA CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Con la L. 19/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, è stato convertito il D.L. 244/2016, cd. Milleproroghe.
Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità in materia fiscale.

Articolo	Argomento
Articolo 9, comma 9-*octies*	**Estensione al 2017 della detrazione Irpef dell'Iva sull'acquisto immobili** Viene estesa a tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% dell'Iva assolta sull'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A/B, introdotta con l'articolo 1, comma 56, L. 208/2015.
Articolo 13, commi 4-*ter*-4-*quinquies*	**Rinvio soppressione Intra 2** Viene posticipata al 31 dicembre 2017 la soppressione dei modelli Intra-2 relativi agli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Con una norma di coordinamento è stato, inoltre, riscritto l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, che nella nuova versione prevede che il modello, a decorrere dal 2018, va eseguito "*anche per finalità statistiche*" e in riferimento ai soli acquisti e cessioni intracomunitarie di beni. Viene inoltre prevista l'emanazione di un provvedimento, nel termine del 30 maggio 2017, da parte dell'Agenzia delle entrate con lo scopo di semplificare i processi.
Articolo 13, comma 4-*sexies*	**Soppressione comunicazione beni ai soci** Viene soppresso l'adempimento, introdotto con l'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011, relativo alla comunicazione, a cura di società e ditte individuali, dei beni concessi in uso ai soci e ai familiari, nonché quello relativo alla comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, introdotto con l'articolo 2, comma 36-spetiesdecies, D.L. 138/2011.
Articolo 13, comma 4-*septies*	**Soppressione comunicazione acquisti beni e prestazioni da soggetti esteri** È stata abrogata la comunicazione relativa all'acquisto di beni e di prestazioni da soggetti non residenti in Italia, originariamente prevista dall'articolo 1, comma 147, L. 208/2015, mai attuata.
Articolo 13-*bis*	**Norma di coordinamento nuove regole di bilancio/reddito di impresa** Sono state finalmente emanate le regole relative al coordinamento della disciplina fiscale rispetto alle nuove regole di predisposizione dei bilanci, introdotte con il D. Lgs. 139/2015, di recepimento della Direttiva 2013/34/UE. Viene inoltre introdotto, per il solo periodo di imposta 2016, e quindi in riferimento a Unico 2017 e Irap 2017, un differimento di 15 giorni dei termini per la presentazione delle dichiarazioni che quindi slittano al 15 ottobre 2017.
Articolo 14-*ter*	**Modifica invio "nuovo" spesometro** Per il solo anno 2017, viene modificata a semestrale la periodicità dello spesometro le cui nuove scadenze di invio diventano: - 18 settembre 2017 in riferimento al I semestre 2017 e - 28 febbraio 2018 in riferimento al II semestre 2017.